

	<p align="center">Ministero dell'istruzione e del merito Istituto Comprensivo Statale di Casatenovo Via San Giacomo, 20 - 23880 Casatenovo (LC) Tel. 039 9204798 – cod. Mec. LCIC830005 – C.F.94033460133 email Uffici: lcic830005@istruzione.it PEC: lcic830005@pec.istruzione.it Sito web: www.comprensivocasatenovo.edu.it</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Prot. e data, vedi segnatura

ALL'ATTENZIONE

DEI DOCENTI E DEI GENITORI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ATTI – SITO WEB

OGGETTO: LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZE CONSENTITE E DEROGHE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 62 – “Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado”;

VISTO il monte ore annuale dei diversi percorsi di studio attivati presso la scrivente Istituzione Scolastica;

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n° 4 del 22/10/2025,

COMUNICA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2025-26, è fissato come di seguito:

Scuola Secondaria di Primo Grado: tempo-scuola 30 ore

Scuola secondaria	N. Ore settimanali	Monte ore Annuale	Numero minimo ore di presenza (75%)	Numero Massimo ore di assenza (25%)
TEMPO NORMALE	30	1012	759	253

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1012 ore.

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 759 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè **253 ore**.

Scuola Secondaria di Primo Grado: tempo-scuola 36 ore

Scuola secondaria	N. Ore settimanali	Monte ore Annuale	Numero minimo ore di presenza (75%)	Numero Massimo ore di assenza (25%)
TEMPO PROLUNGATO	36	1210	907	303

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1210 ore.

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 907 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè **303 ore**.

I Docenti effettuano un riscontro delle ore di presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore della classe, verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie, quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Si precisa che il calcolo viene effettuato per il periodo compreso tra l'11 settembre del 2025 e il 08 giugno 2026 (data termine lezioni).

Rispetto ai suddetti limiti, tuttavia, il Collegio dei Docenti ha previsto le seguenti deroghe:

1. gravi motivi di salute fisica e/o psichica adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. Derghe per le assenze degli alunni che, per ragioni familiari, devono recarsi all'estero, durante l'anno scolastico (ad esempio: i figli di immigrati, o di Italiani che lavorano all'estero).

Le suddette deroghe saranno considerate ammissibili, sempreché il numero complessivo delle assenze, non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità a procedere alla valutazione, comporta, infatti, la non ammissione alla classe successiva, o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simonetta Baldari